

7. La disciplina autorizzatoria si applica anche all'installazione di reti via satellite, prevedendo una procedura semplificata per i sistemi operanti in banda Ku e Ka. Sono esclusi da tale procedura semplificata di autorizzazione generale le reti per servizi di comunicazione mobile via satellite (S-PCS ed altri) nonché le reti VSAT e SNG operanti al di fuori della banda protetta, per le quali valgono le disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino alla imminente revisione della normativa relativa al rilascio delle licenze individuali.

La maggior parte dei contributi ricevuti accoglie favorevolmente l'iniziativa dell'Autorità di rendere più semplici e rapide le procedure di autorizzazione riguardo ai servizi di comunicazioni e di rete via satellite.

Gli operatori si sono espressi infatti quasi unanimemente riguardo a una procedura di autorizzazione generale per i servizi di comunicazione via satellite. Una minoranza ritiene che non ci sia nemmeno la necessità di un'autorizzazione generale, mentre un solo contributo afferma la necessità di una licenza individuale per i servizi di comunicazione via satellite, in quanto utilizzanti risorse scarse.

Con riguardo ai servizi di rete via satellite, si ritiene che l'autorizzazione generale debba essere applicata, nel caso di utilizzo di bande esclusive, solo per il satellite le eventuali stazioni HUB presenti nella rete.

Nel caso dei terminali VSAT non si ritiene necessario fornire neppure la mera dichiarazione. Infatti in questo caso si ritiene che i terminali VSAT, congiuntamente ai terminali SIT (*Satellite Interactive Terminals*) e SUT (*Satellite User Terminals*), sono da considerare singole stazioni ricetrasmittenti e quindi, analogamente alle definizioni adottate per i servizi terrestri, semplici terminali d'utente connessi alla rete attraverso la propria interfaccia radio e non come stazioni terrene appartenenti alla rete. L'esenzione dal regime di licenza è così giustificata dal principio di neutralità rispetto alle tecnologie, come indicato dalla Commissione Europea. A sostegno di tale tesi è stato riportato che la CEPT (Conference of European Posts and Telecommunications Administrations) ha adottato recentemente tre decisioni (ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04, ERC/DEC/(00)05) che prevedono l'esenzione dal regime di licenza individuale per i terminali SIT, SUT, VSAT operanti nelle bande esclusive.

Nel caso di rete via satellite operante fuori dalla banda esclusiva si è concordi nel ritenere che sia necessaria una licenza individuale.

Un solo contributo afferma la necessità di una licenza individuale per le reti di telecomunicazione via satellite operanti nelle bande esclusive, in quanto utilizzanti risorse scarse.

La maggioranza dei contributi relativi ai sistemi SNG concorda con la semplificazione proposta dall'Autorità per la regolamentazione di tali tipi di servizi. Inoltre qualche contributo suggerisce l'adozione di una procedura più snella e rapida che non preveda la notifica per ogni singola ripresa ma sia effettuata in maniera unitaria.

8. Per quanto attiene al pagamento dei contributi, in attesa di procedere all'integrazione ed armonizzazione delle diverse fonti normative, si applicano le seguenti disposizioni:

a. i soggetti richiedenti un'autorizzazione per i servizi di telecomunicazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998 e successive modificazioni;

b. i soggetti che offrono servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG e VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi nella misura stabilita nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 e successive modificazioni;

c. le antenne VSAT esclusivamente riceventi non sono soggette al pagamento di alcun contributo;

d. il contributo annuo per controlli e verifiche di cui all'art. 2, comma 1 del già citato d.m. 5 febbraio 1998 non dovrà essere corrisposto "per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto";

Si è riscontrato, da parte degli operatori, un generale richiamo all'esigenza di una armonizzazione del regime dei contributi per i vari servizi di telecomunicazioni offerti, in applicazione del principio di neutralità rispetto alle tecnologie impiegate.

Nella maggior parte dei commenti è stato messo in evidenza che, in assenza di attività istruttorie per i servizi per i quali sia prevista la denuncia di inizio attività, non dovrebbe prevedersi alcun relativo contributo. Ciò soprattutto in ragione del fatto che si riconosce alle VSAT operanti nelle bande esclusive la funzione di mero terminale d'utente, e che in tali ipotesi i contributi determinati con d.m. 28 marzo 1997 non hanno più ragione d'essere, se non limitatamente alla previsione di un contributo per controlli e verifiche, quest'ultimo, a sua volta, armonizzato a quello previsto dal d.m. 5 febbraio 1998 per le autorizzazioni generali ed a quello per l'uso dello spettro radio previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) del d.m. 28 marzo 1997.

Alcuni operatori hanno proposto l'abolizione dei contributi per servizi di telecomunicazioni per i quali basta la semplice dichiarazione (denuncia di inizio attività), e ciò in ragione dell'assenza di un'attività istruttoria per il rilascio di autorizzazione generale, sia per i servizi di comunicazione che per i servizi di rete.

Molti operatori hanno sostenuto che, se si considerano le VSAT come semplici terminali d'utente (alla stessa stregua di un telefono cellulare o di un PC in rete), nell'ipotesi di contributi dovuti ai sensi del d.m. 28 marzo 1997 si determinerebbe una discriminazione tra tecnologia dei servizi satellitari e quella dei servizi terrestri.

La maggior parte degli operatori ha fatto riferimento al principio di neutralità tra le tecnologie indicato nella "Review 99", sostenendo la sua violazione ad opera dell'attuale regime dei contributi per le autorizzazioni generali, il quale prevede una distinzione, basata unicamente sulle tecnologie, tra i servizi di telecomunicazioni terrestri e quelli satellitari.

In particolare, alcuni operatori hanno ritenuto che il contributo per lo "spettro" è da considerarsi una "tassa sulla tecnologia" che introduce una discriminazione tra i servizi.

9. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Le stesse non possono essere cedute a terzi senza l'assenso dell'Autorità.

Numerosi operatori hanno sottolineato l'opportunità di poter trasferire facilmente i titoli autorizzatori, sia a causa delle continue fusioni e acquisizioni societarie, sia per ridurre il carico informativo a carico delle imprese, sia infine per poter sviluppare un mercato secondario e aumentare l'efficienza di utilizzo dei titoli.

Lista dei partecipanti alla Consultazione Pubblica

1	AIIP Associazione Italiana Internet Providers
2	ALBACOM s.p.a.
3	ALENIA AEROSPAZIO Divisione Spazio
4	ANIE Associazione Nazionale Telecomunicazioni e Informatica
5	ANIVP Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata
6	ARI Associazione Radioamatori Italiani
7	AS-RAD Associazione Nazionale tra Operatori nel Settore Radiomobile
8	AssVigilanza Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza
9	BLU s.p.a.
10	ELSACOM s.p.a.
11	EUTELSAT
12	FASTWEB s.p.a.

13	FIR CB Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band
14	GLOBAL CROSSING Ltd
15	GRUPPO HOT TELECOMMUNICATIONS
16	GRUPPO LORAL ORION
17	L.T.S. s.p.a.
18	MCI WORLDCOM
19	OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a.
20	SAP RWC SATELLITE Action Plan Regulatory Working Group
21	SIS LINK
22	SKYBRIDGE
23	TECNOCRAFT
24	TELE +
25	TELECOM ITALIA s.p.a.
26	TELESPAZIO s.p.a.
27	WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 4 aprile 2000

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione di un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 maggio 2000, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio analisi economiche e di mercato, centro direzionale - Torre Francesco - Isola B/5 80143 Napoli, e recare la dicitura "Consultazione pubblica per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione". Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it, recando anch'esse la dicitura sopraindicata.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

- 1) specificazione del modello di costo da utilizzare;
- 2) livello di disaggregazione dei servizi e degli elementi di rete;
- 3) criteri da adottare per la definizione di valori di sostituzione (in termini di capacità, di funzionalità e di tecnologia);
- 4) definizione del tasso di remunerazione del capitale, con una contabilità a costi correnti: applicazione di un approccio del tipo OCM (*Operating Capital Maintenance*) ovvero FCM (*Financial Capital Maintenance*). Punti di forza e di debolezza derivanti dall'applicazione di un metodo rispetto ad un altro;
- 5) valutazione dei cespiti: indicazione per singola tipologia di cespiti:
 - definizione della "vita utile" del bene oggetto dell'investimento e delle relative aliquote di ammortamento;
 - voci di costo da includere nella definizione dei valori dei cespiti.

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utili ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, 4 aprile 2000

Il Direttore del Servizio per le analisi economiche
e di mercato
Antonio Perrucci

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 19 aprile 2000**Consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine all'istruttoria in corso sulla valutazione dell'offerta di interconnessione di Telecom Italia per il 2000, pervenuta all'Autorità in data 7 aprile 2000 invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 maggio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio per le analisi economiche e di mercato - Torre Francesco - Isola B/5, 80143 Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per il 2000". Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

- a) condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione offerti
- b) ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 aprile 2000

Il Direttore del Servizio per le analisi economiche
e di mercato
Antonio Perrucci

RADIOTELEVISIONE E EDITORIA

1. Provvedimenti normativi e di pianificazione

DELIBERAZIONE 14 luglio 1999

Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (Deliberazione n. 105/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 14 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all'art. 1, comma 3, prevede l'integrazione del piano anzidetto;

Considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del Ministero delle comunicazioni in forza dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999;

Visto l'art. 1, comma 3 bis, della menzionata legge n. 78/1999;

Sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;

Tenuto presente quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che:

— la qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunazioni-Radiocomunicazioni);

— al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

— per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera e), e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

— sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67, 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);

— i due canali della banda I della gamma VHF (A e B), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;

— ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Ritenuto, ai fini dell'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, di seguire il criterio di servire la maggiore percentuale possibile di popolazione, privilegiando i capoluoghi di regione e di provincia e, quindi di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti per quanto tecnicamente ammissibile con il territorio delle province;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia, salvi gli inevitabili debordamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune», le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e di norma la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l'attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Ritenuto che i siti considerati nella pianificazione individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del citato regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È approvata l'integrazione (pianificazione di 2° livello) al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (pianificazione di 1° livello) approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 con gli inerenti perfezionamenti di quest'ultimo concernenti una ridistribuzione parziale dei raggruppamenti di canali, una parziale revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP). Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato è costituito da un unico tabulato, che comprende i risultati della pianificazione sia di 1° che di 2° livello, suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni e di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di:

nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, località con popolazione superiore ai 1000 abitanti serviti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative due tabelle allegate, concernenti i dati comunicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 78/1999 e i capoluoghi di provincia non serviti con le risorse integrative di 2° livello.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni - radiocomunicazioni).

3. I siti sui quali è stato possibile allocare le risorse aggiuntive di 2° livello sono 280. Su 260 di essi il numero dei canali aggiuntivi utilizzabili per le esigenze della sola radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 1999, n. 78, sono 17, mentre per 23 di tali siti i canali aggiuntivi sono 34;

4. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.

5. Rimane ferma, per il resto, la precedente delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;

6. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità a Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

7. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 luglio 1999

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999

Rettifica alla delibera n. 8/99 «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili» (Deliberazione n. 172/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;

Considerato che il comitato di contatto della Commissione europea, ex art. 23 *bis* della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 «Televisioni senza Frontiere», nella riunione dell'11 giugno 1999 ha ravvisato l'opportunità che il testo dell'art. 2, comma 1, della sopracitata delibera n. 8/99 sia reso formalmente adeguato alle esigenze di omogeneità redazionale delle diverse versioni linguistiche;

Considerato, in particolare, che l'Autorità, in tale sede, ha condiviso la raccomandazione di procedere alla rettifica del sopra richiamato art. 2, comma 1, inserendo una virgola volta a separare l'espressione negativa «non possono» dal verbo principale «permettere» e sopprimendo le parole «della possibilità»;

Udita la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il comma 1, dell'articolo 2, della delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

- a) le Olimpiadi estive ed invernali;
- b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;
- c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;
- d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
- e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
- f) il Giro d'Italia;
- g) il Gran premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
- h) il Festival della musica italiana di Sanremo.»

2. La presente delibera di rettifica è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 luglio 1999

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2000

Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (Deliberazione n. 95/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 23 febbraio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;

Visto l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all'articolo 1, comma 3, prevede l'integrazione del piano anzidetto;

Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

Visto l'articolo 2, comma 1, della menzionata legge n. 5/2000 che recita:

"I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti (equivalenti al numero delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. ";

Considerata l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni in forza dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999 e attualmente vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis della legge 78/99;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;

Tenuto presente quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che:

- la qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UTT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni - radiocomunicazioni);

- al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

- per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito regionale, a norma dell'articolo 2, comma 6, lettera e), e dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

- sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66,67,68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);

- i due canali della banda I della gamma VHF (A e B), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessità di antenne di utenze diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;

- le ulteriori risorse di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997 n. 249, tenuto conto dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2000, n. 5, saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito provinciale;

Considerati i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e dall'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Vista la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Ritenuto, ai fini dell'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità con la citata deliberazione n. 105 del 14 luglio 1999 di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di regione e di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;

Ritenuto che per alcuni degli impianti ricompresi nel piano si possa derogare dal criterio in base al quale ogni impianto debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998;

Ritenuto che, in casi specifici, si possa derogare dal criterio di localizzare gli impianti che servono la stessa area in un unico sito comune, pur assicurando la compatibilità interferenziale e, di norma, una sola antenna di utenze per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l'attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Ritenuto che i siti considerati nella pianificazione, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Ritenuto di considerare "bacino provinciale" anche il territorio di più province nei casi in cui i rispettivi capoluoghi di provincia possono essere serviti tutti da una sola postazione di emissione;

Ritenuto di poter individuare "aree parziali di bacino provinciale" servite da una sola postazione di emissione con risorse eccedenti quelle necessarie alla copertura dei rispettivi bacini provinciali;

Ritenuto di determinare il numero delle reti per ciascun bacino regionale in base alle risorse in frequenze attribuite alle reti a copertura nazionale, salvo poche eccezioni, tenendo presente quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, lettera e) e dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249; e il numero delle reti per ciascun bacino provinciale e per ciascuna area parziale di bacino provinciale in base alle ulteriori risorse in frequenze integrative previste dall'articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'articolo 1, comma 3 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È approvata l'integrazione (pianificazione *ex lege* n. 5/2000) del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 (Pianificazione di 1° livello) e successivamente perfezionato e integrato con le ulteriori risorse per l'emittenza locale con la deliberazione 105/99 del 14 luglio 1999 (Pianificazione di 2° livello), con gli inerenti parziali perfezionamenti concernenti la revisione dei siti, la ridistribuzione dei raggruppamenti di frequenze, la revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP).

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato è costituito da un unico tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, località servite con popolazione superiore ai 1000 abitanti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione.

3. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con i relativi due allegati A e B, concernenti, il primo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuno dei bacini regionali e in ciascuno dei bacini provinciali, il secondo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.

4. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni - radiocomunicazioni).

5. I siti di piano sono 480. Su 466 di tali siti sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti nazionali e regionali, mentre su 308 sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti provinciali, ad eccezione di 4 di questi siti delle cui 17 frequenze allocate su ciascuno di essi, 10 sono destinate alle reti provinciali e 7 all'integrazione delle reti regionali. Su 23 dei suddetti 308 siti sono state allocate le ulteriori risorse (17 frequenze) per le aree parziali di bacino provinciale.

6. Il numero massimo totale di reti per i bacini regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e a 1502.

7. Il numero massimo totale di reti per le aree parziali di bacino provinciale è pari rispettivamente a 319.

8. Nell'allegato A è riportato il numero massimo di reti per ciascun bacino regionale e provinciale.

9. Nell'allegato B è riportato il numero massimo di reti per ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.

10. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997 n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.

11. Rimane ferma, per il resto, la delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;

12. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

13. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 1° marzo 2000**Aprovazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi (Deliberazione n. 127/00/CONS)****L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Nella sua riunione del Consiglio del 29 febbraio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1° marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare gli articoli 1, comma 6, lett. c), punto 5, e 3, comma 10;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, di esecuzione degli atti finali della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante approvazione piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.47 del 17 febbraio 1983;

Visto la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;

Vista la direttiva della Commissione del 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, attuata con la legge 28 marzo 1991, n. 109;

Vista la direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1994;

Vista la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, attuata con il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

Vista la propria deliberazione del 16 marzo 1999, n. 9, recante approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999;

Viste le precedenti determinazioni concernenti lo schema di regolamento in esame;

Valutati i risultati dei conseguenti approfondimenti svolti tra l'altro con i soggetti preliminarmente interessati;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lett. c), punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° marzo 2000

Il Commissario relatore
Antonio Pilati

Il Presidente
Enzo Cheli